

155 Compensazione -Dlgs 14/2019 -Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 155 Compensazione

1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorchè non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.

2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorchè non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.

155 Compensazione - Dlgs 14/2019 - Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Fallimento - Credito d'IVA - Compensazione con debiti erariali - Ammissibilità - Principio di neutralità - Violazione - Esclusione - Fondamento - Posizione IVA prefallimentare e postfallimentari - Diversità - Coincidenza della partita IVA - Irrilevanza -](#)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi. In materia tributaria è ammissibile la compensazione, ex art. 56 della l. fall., del credito IVA chiesto a rimborso dal fallito con i

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - per i creditori - debiti pecuniari - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10091 del 10/04/2019 \(Rv. 653691 - 01\)](#)

Effetti – compensazione - Concordato preventivo - Patto di elisione o compensazione - Opponibilità – Limiti - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10091 del 10/04/2019 (Rv. 653691 - 01) In tema di concordato preventivo, è opponibile il patto di compensazione stipulato contestualmente al

[155 Compensazione - Dlgs 14/2019 - Art. 56 \(Compensazione in sede di fallimento\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 155 Compensazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 155 Compensazione 1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - Corte di](#)

155 Compensazione - Dlgs 14/2019 - Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5937 del 12/03/2018 \(Rv. 647877 - 01\)](#)

Impresa in liquidazione coatta amministrativa in corso di giudizio - Domanda creditoria - improponibilità - Riconvenzionale in compensazione - Deroga - Esclusione - Fondamento. Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - compensazione Procedimento civile - domanda giudiziale -

[Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente \(nozione, caratteri, distinzioni\) - esecuzione d'incarichi \(conto corrente di corrispondenza\) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3086 del 08/02/2018 \(Rv. 646880 - 01\)](#)

Bonifico - Natura giuridica ed effetti - Bonifico affluente in conto passivo - Banca quale effettiva beneficiaria della rimessa - Configurabilità - Conseguenze - Revocatoria fallimentare dell'accreditamento - Ammissibilità. Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello